

COMUNE DI DENNO

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA MORTUARIA

E CIMITERIALE

INDICE

CAPITOLO I	pagg.	3
Denuncia della causa di morte ed accertamento dei decessi		
CAPITOLO II	pagg.	6
Periodi di osservazione delle salme		
CAPITOLO III	pagg.	7
Deposizione delle salme nel feretro		
CAPITOLO IV	pagg.	8
Trasporto delle salme		
CAPITOLO V	pagg.	11
Rilascio delle salme a scopo di studio e prelievo di parte di salma a scopo di trapianto terapeutico		
CAPITOLO VI	pagg.	11
Cremazioni, imbalsamazioni, autopsie		
CAPITOLO VII	pagg.	16
Consegna delle salme al cimitero		
CAPITOLO VIII	pagg.	17
Inumazioni in campo comune		
CAPITOLO IX	pagg.	20
Sepulture private in concessione		
CAPITOLO X	pagg.	22
Esumazioni		
CAPITOLO XI	pagg.	24
Norme generali di vigilanza		
CAPITOLO XII	pagg.	25
Polizia del cimitero		
CAPITOLO XIII	pagg.	27
Custode del cimitero e sue attribuzioni e norme di servizio		
CAPITOLO XIV	pagg.	28
Contravvenzioni		
CAPITOLO XV	pagg.	29
Norme Transitorie		
CAPITOLO XVI	pagg.	30
Disposizioni finali		
ALLEGATO A	pagg.	31
Tariffe		

Capitolo I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art 1

I familiari, il direttore di istituti, di ospedali, e di qualche altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che fanno parte della collettività stessa, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso, per ottenere l'autorizzazione del trasferimento della salma alla camera di deposito od al cimitero.

All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio, ecc. del defunto, di cui ai moduli forniti dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 2

All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale od accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

Art. 3

Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando per breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo alla sua abitazione o alla camera di osservazione del cimitero.

Quando invece la morte possa essere subito accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del Cimitero, a meno che non vi sia sospetto di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

Art. 4

A termini della lettera a) dell' art. 103 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, nr. 1265, tutti gli esercenti la professione di medico devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro scienza o conoscenza ne è stata la causa. La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto nazionale di statistica.

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all' art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficio dello Stato Civile è pure fatto ai medici settori che siano incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nucleidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall' art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, nr. 185 e si devono osservare a seconda dei casi le disposizioni

contenute negli artt. 38 e 45, del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 nr. 285.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

Presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte.

Art. 5

Nel caso di rinvenimento di parti di salma o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza. Il Sindaco incarica dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti all'Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 6

Ricevuta la denuncia di decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l'accertamento dal medico necroscopo, il quale è tenuto a rilasciare il certificato scritto del sopralluogo e delle constatazioni eseguite.

Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate dal Medico nominato dall'unità operativa d'igiene pubblica competente.

Nell'ospedale la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso salvo i casi previsti dagli artt. 8, 9, 10 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e comunque non dopo le 30 ore. Il medico ha il compito di accertare la morte redigendo il certificato di cui all'art. 141 sull'ordinamento dello Stato Civile.

Art. 7

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del Regio Decreto 9 luglio 1939. nr. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli da 1 a 6 del D.P.R. 10.09.1990, nr. 285.

Art. 8

In tutti i casi di morte per malattie infettive diffuse, il medico deve darne subito avviso al Coordinatore Sanitario della locale USL per i necessari provvedimenti di disinfezione ; deve pure corrispondere a tutte le norme vigenti emanate dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 9

Sulla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso che la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco, e per esso l'Ufficiale dello Stato Civile, autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, per la sepoltura, per l'imbalsamazione o per la cremazione nei modi e forme che saranno adottati al riguardo, sentito il Coordinatore Sanitario.

Art. 10

Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione sulle pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata al nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà date le opportune disposizioni.

Art. 11

Per la inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazione chirurgica, è sufficiente la richiesta dettagliata o circostanziata al Sindaco che provvederà per l'inumazione facendo redigere apposito verbale da depositare negli atti coll'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero.

Art. 12

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità operativa d'igiene pubblica competente.

A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 13

Le salme delle persone decedute senza assistenza medica, trasportate ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, nr. 83.

Allo stesso riscontro sono sottoposte le salme delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinici-scientifici.

Il medico d'igiene pubblica può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause della morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, la salma deve essere ricomposta con la migliore cura. Restano salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza.

Art. 14

I riscontri diagnostici sulle salme portatrici di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli articoli 6, 69, 74 del decreto del presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, nr. 185.

Art. 15

I risultati diagnostici devono essere, a cura del direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica, della scheda di morte contemplata dall'art. 4.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusa, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, nr. 1265.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve accertare le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Capitolo II

PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLE SALME

Art. 16

Nessuna salma può essere chiusa in cassa né essere sottoposta ad autopsia, imbalsamazione, e trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumata, tumulata o cremata prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti con le modalità di cui all'art. 8 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Art. 17

Nei casi di morte improvvisa, ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 18

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva o la salma presenti segni d'iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Coordinatore Sanitario della locale USL, il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso o nella apposita camera mortuaria, a meno di 24 ore. Potrà ordinare anche il trasporto urgente in carro apposito chiuso alla camera mortuaria del cimitero per il periodo d'osservazione di legge, disponendo per la disinfezione dei locali d'abitazione del defunto.

Art. 19

Durante il periodo di osservazione la salma deve essere posta in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Premesse sempre le necessarie pratiche di nettezza da usarsi sulla presunta salma, come se si trattasse tuttavia di persona viva, non è lecito privarla delle sue coperte, muoverla dal luogo e vestirla prima della visita medica di

controllo, anche in rapporto agli accertamenti di cui agli art. 6, 8, 10 del presente regolamento. Devesi inoltre provvedere che la salma non sia lasciata in abbandono prima di tale visita medica. Così non è permesso di ritrarre dalla salma la cosiddetta maschera se non dopo il periodo indicato negli articoli 13 e 16.

Art. 20

Nella camera mortuaria del cimitero, possono riceversi e tenersi in osservazione le salme:

- a) di persone morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione prescritto;
- b) di persone morte in seguito a qualsiasi incidente sulla pubblica via o luogo pubblico, dove non possono essere lasciate;
- c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nucleidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Coordinatore Sanitario della locale USL, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, nr. 185.

Art. 21

I parenti e chi ne assume le veci potranno assistere le salme di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20.

Nei casi di salme non assistite direttamente sarà provveduto affinché le medesime siano poste in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

CAPITOLO III

DEPOSIZIONE DELLE SALME NEL FERETRO

Art. 22

Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, la salma può essere rimossa dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 23

Ogni feretro deve contenere una sola salma. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e figlio morti nell'atto del parto.

Art. 24

Ogni salma, prima di essere collocata nel feretro, dov'essere vestita od almeno decentemente avviluppata in un lenzuolo.

Art. 25

1. I feretri devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

2. Sono fatte salve tutte le prescrizioni tecniche di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.09.90 n. 285.

Art. 26

Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa metallica col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello.

Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

Capitolo IV

TRASPORTO DELLE SALME

Art. 27

Il trasporto delle salme al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 28

Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

L'incaricato del trasporto di una salma deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode necroforo del cimitero.

Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto delle salme e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.

Art. 29

Il trasporto di una salma, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 30

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 31

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse, comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, la salma, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestita ed avvolta in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità Sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso, del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 29 può, essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore Sanitario.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di salme da o per l'estero previsti nel successivo articolo 36, quando si tratti di malattia infettive - diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 32

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che la salma è portatrice di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 33

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 34

I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada nè possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 35

Il trasporto di una salma in un altro comune per essere cremata ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 29 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 36

Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamenti antiputrefattivi mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione di applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano alle salme sottoposte a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 37

Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 38

- 1) Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. n. 1379 dd. 1° luglio 1937 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 come innovato dal comma 7 bis art. 75 della LP 11.09.1998 n. 10.
- 2) Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della città del Vaticano si richiama la convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.
- 3) Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 come innovati dal comma 7 bis art. 75 della LP 11.09.1998 n. 10.

Art. 39

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 54 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario della U. S. L.

Art. 40

Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 41

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri comuni, delle salme destinate all'insegnamento ed alle indagini

scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'Art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 42

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Capitolo V

RILASCIO DI SALME A SCOPO DI STUDIO E PRELIEVO DI PARTE DI SALMA A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

Art. 43

Il rilascio di salme a scopo di studio ed il prelievo di parti di salma a scopo di trapianto terapeutico, dovranno avvenire sotto l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 40, 41, 42, 43 e 44 del D.P.R. 10.09.90 n. 285.

Capitolo VI

Art. 44

(Autorizzazione alla cremazione)

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dal Comune ⁽²⁾ ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), previo accertamento della morte effettuato dal medico necroscopo.
Si applica l'articolo 74 del DPR 3 novembre 2000, n. 396 ⁽³⁾.
In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune dove si trova sepolto il cadavere stesso.
2. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito;
 - a) certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
 - b) in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
3. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla AUSL del luogo di amputazione, come previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 luglio 2003, n. 254.

⁽²⁾ Sostituire, a seconda delle situazioni in allegato 1 alla circolare, con "l'Ufficiale di stato civile del Comune", oppure lasciare il riferimento al solo Comune negli altri casi.

(³) Nelle Regioni ove sia stata emanata specifica legge o regolamento che assegna tale compito esplicitamente all'Ufficiale di stato civile e se la legge e/o il regolamento non sono stati impugnati nei termini di legge, vale quanto la legge e/o il regolamento regionale stabiliscono/ finché provvedimento statale non intervenga in via modificativa.

Nella Regione ove si sia citato "il soggetto individuato dalla normativa statale" esso è da intendersi allo stato attuale in quello determinato dall'art. 74 dei DPR 396/2000, che richiama l'Art 79 del DPR 285/90. Laddove intervenga norma statale modificativa con espresso affidamento all'Ufficiale di stato civile, automaticamente il soggetto viene ricondotto, dalla esecutività del provvedimento, all'Ufficiale di stato civile.

Si rimanda alla tabella in allegato 1 alla circolare per la identificazione del soggetto abilitato alla autorizzazione.

4. La cremazione dei resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dal Comune (⁴) previa acquisizione, nella forma di autodichiarazione ai sensi dei D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta (⁵) di questi. Nel caso di irreperibilità degli aventi titolo si applica quanto previsto al comma 6.
5. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura viene data notizia con pubbliche affissioni all'albo pretorio del Comune e all'ingresso del cimitero degli elenchi dei campi comuni o delle altre sepolture in scadenza, per almeno 30 giorni precedenti quelli delle operazioni cimiteriali.
6. Con tali pubbliche affissioni viene informata preventivamente la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché del trattamento prestabilito per i resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti resti mortali potranno anche essere inumati o tumulati in sepoltura privata.
Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.
7. IL Sindaco, sentita l' A.U.S.L, territorialmente competente, può disporre con specifica ordinanza la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:
 - a) delle circostanze rilevate (⁶);
 - b) del periodo di effettuazione della cremazione;
 - e) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
8. Per la cremazione di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o nei casi di cui al comma precedente, non è necessaria la documentazione di cui al comma 2 (⁷).
9. Per le singole cremazioni di ossa richieste dagli aventi titolo, si applica la medesima procedura prevista per i resti mortali dal comma 4.
10. Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività. In tali casi è compito dell'AUSL segnalare al Comune, preventivamente alla cremazione, tali eccezionali circostanze.

(⁴) Per effetto dell'articolo 3, comma 5 del DPR 15 luglio 2003, n. 254, la competenza è del Comune. Nulla vieta che ogni Comune si organizzi come meglio ritiene, attraverso l'incarico di personale comunale del Servizio cimiteri o incaricando la persona fisica che svolge le funzioni di Ufficiale di stato civile.

Art. 3/5 del D.P.R. 254/03

5. Per la sepoltura nel cimitero o la cremazione di resti mortali, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dal competente ufficio del Comune in cui sono esumati o estumulati.

(⁵) Valutare anche in relazione alla normativa regionale.

(⁶) Come ad es. l' insufficienza di sepolture.

(⁷) Per effetto dell'articolo 3, comma 6 del DPR 15 luglio 2003, n. 254:

6. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui si commi 4 e 5 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 199Qf n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria e successive modificazioni.

Art 45

(Autorizzazione per l'affidamento familiare delle ceneri)

1. L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzato dal Comune (⁸) ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74,75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.
2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa per iscritto dal defunto.
3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.
4. I soggetti di cui al comma 1 presentano al comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:
 - a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
 - c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto;
 - e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - g) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
 - h) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo della autorizzazione al trasporto.

(⁸) Nelle Regioni ove sia stata emanata specifica legge o regolamento che assegna tale compito esplicitamente all'Ufficiale di stato civile e se la legge e/o il regolamento non sono stati impugnati nei termini di legge, vale quanto la legge e/o il regolamento regionale stabiliscono, finché provvedimento statale non intervenga in via modificativa.

6. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta.
7. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:
- 1) per affidamenti di urne autorizzate, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;
 - 2) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
 - 3) per i recessi dall'affidamento, dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
 - 4) della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

Art. 46 **(Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri)**

1. La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal Comune (⁹) ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

(⁹) Nelle Regioni ove sia stata emanata specifica legge o regolamento che assegna tale compito esplicitamente all'Ufficiale di stato civile e se la legge e/o il regolamento non sono stati impugnati nei termini di legge, vale quanto la legge e/o il regolamento regionale stabiliscono, finché provvedimento statale non intervenga in via modificativa.

Art. 47 **(Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie)**

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
2. Per il trasporto dell'urna cineraria si richiama l'applicazione dei competenti articoli del DPR 10/9/1990 n. 285, in relazione al fatto che il trasporto avvenga interamente

all'interno dello stesso Comune, in partenza o in arrivo da/per altro Comune, in partenza o in arrivo da/per l'estero.

3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.
4. La consegna dell'urna oneraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione. Il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.
5. La destinazione delle ceneri è alternativamente la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari.

Art. 48

(Modalità conservative delle urne)

1. Le urne cinerarie devono essere collocate, secondo le volontà, in cimitero, in cappelle private fuori del cimitero, in tumulazioni privilegiate, in luogo specificato dall'affidatario, tra quelli consentiti.
2. Le urne possono essere tumulate in loculo, **previa concessione onerosa**, tomba o altro sepolcro, in relazione alla capienza, sia o meno presente nello stesso loculo un feretro, in nicchia cineraria. Le dimensioni minime interne di una nicchia cineraria sono cm. 40 x cm. 40 x cm. 40.
3. Le urne cinerarie possono altresì essere interrate, se contenute in contenitore avente almeno le dimensioni minime interne di cui al comma che precede, di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetroresina, plastica, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l'entrata di liquidi.
4. Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia di lunghezza che larghezza. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna ed il piano di campagna del campo e la identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto e, se in cimitero, anche il numero identificativo assegnato.
5. In caso di affidamento familiare l'urna deve essere contenuta in colombaro che abbia destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione, avente le dimensioni capaci di contenere l'urna cineraria prescelta.
6. Il colombaro è da intendersi quale luogo confinato nel quale l'urna sia racchiudibile, a vista o meno. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche sul colombaro.
7. Il colombaro può essere individuale o plurimo, purché in quest'ultimo caso non superi la capienza di tre urne cinerarie. Ove non incorporato al suolo o in strutture abitative, il materiale di cui è costituito deve essere resistente e capace di garantire dalla profanazione.

Art. 49

(Ossario e cinerario comune)

1. Nel cimitero del comune sono presenti un ossario e un cinerario comune per la conservazione:
 - a) di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni;
 - b) di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Il cinerario e l'ossario comune sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calciate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.

Art. 50

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica, da parte del Coordinatore Sanitario, della scheda di morte di cui all'art. 4.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore Sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265.

Art. 51

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione della salma devono essere eseguiti sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 36 è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 52

- 1) L'imbalsamazione delle salme portatrici di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 6, 69 e 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 in quanto applicabili.

Capitolo VII

CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

Art. 53

Nessuna salma può essere ricevuta nel cimitero per essere inumata o tumulata, se non sia accompagnata dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1 238.

La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di salma ed ossa umane contemplate all'art. 5.

Per la tumulazione occorre il certificato del Coordinatore Sanitario. Tali atti saranno ritirati dal custode-necroforo del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

Art. 54

Il necroforo, per ogni salma ricevuta, ritira e conserva presso di se l'autorizzazione di cui all'art. 53. Egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, giorno di morte, giorno di sepoltura e numero del cippo di riferimento;
- 2) le generalità, come sopra delle persone le cui salme vengono tumulate, con l'indicazione del loculo dove sono stati depositi;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone le cui salme vengono cremate, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero;
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazioni, estumulazioni trasporto di salme, resti mortali o ceneri, ecc..

Art. 55

I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Art. 56

La camera mortuaria del cimitero deve servire per depositare temporaneamente tutte le salme durante e anche dopo il periodo di osservazione in attesa di essere inumati o tumulati senza riguardo alla religione che avesse professata il defunto.

Art. 57

- 1) Il cimitero comunale è così composto:

- A) tombe comuni
- B) tombe di famiglia in concessione
- C) loculi per le ceneri, in concessione, dimensioni cm 40 x 40 x 60 contenenti al massimo 3 urne
- D) loculi ossario, in concessione, dimensioni cm 30 x 40 x 60 contenenti al massimo 1 cassetta
- E) sala autopsie e cappella mortuaria
- F) ossario/cinerario comune
- G) deposito A e B.

Capitolo VIII

INUMAZIONI IN CAMPO COMUNE

Art. 58

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche ed al livello della falda freatica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 59

Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo (o croce in legno) portante l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 60

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie. I resti mortali mineralizzati della salma, precedentemente inumata, sia in campo comune che in tomba di famiglia, possono essere depositi nella stessa tomba .

Art. 61

L'escavazione delle fosse sia in campo comune che nelle tombe di famiglia dovrà essere fatta possibilmente a mano .

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i

cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50 una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art. 62

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2,5.

Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e durata presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e durata presa.

E' vietato l'impegno di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 63

Ogni salma destinata alla inumazione deve essere chiusa in cassa di legno ed essere sepolta in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 64

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 60.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere le salme dalla loro cassa. E' pure severamente vietato spogliarle, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi.

Art. 65

Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a mt. 0,90. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza su semplice invito dell'Ufficio. In caso di

inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.

Il "giardino" dovrà avere sempre forma rettangolare ed occupare unicamente lo spazio corrispondente all'apertura della fossa. Tali giardini potranno essere circondati da cordonate di pietra, marmo, granito, ecc. il cui tipo dovrà essere approvato dall'Ufficio Tecnico Comunale .

Queste concessioni cessano con l'ordinario rinnovamento delle fosse. Le opere collocate a seguito della concessione di cui sopra, trascorso il periodo normale di 15 anni, devono essere rimosse a cura e spese della persona individuata dal successivo paragrafo.

Prima di procedere all'ordinaria esumazione, sarà data preventiva comunicazione alla persona che è stata scelta quale destinataria delle comunicazioni inerenti l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla concessione di cui all'art. 69.

All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria, nei campi destinati alle sepolture per inumazione.

Art. 66

Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumenti o lapidi in metallo, pietra o marmo entro le dimensioni di seguito indicate:

- campi comuni: mt. 0,65 di larghezza e massimo mt. 1.00 di altezza.

Nelle tombe di famiglia è ammessa la costruzione di lapidi entro le seguenti dimensioni:

- altezza ml. 1,00
- larghezza ml. 1,30

Il rilascio delle autorizzazioni spetta al Sindaco ed è subordinata alla presentazione di regolare domanda. La domanda dovrà precisare il nome e cognome del defunto e la data della morte e dovrà essere corredata dal disegno del "manufatto" e della epigrafe per l'approvazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo ; dietro analoga domanda è facoltà del Sindaco autorizzare altre iscrizioni integrative.

Tale autorizzazione si intende cessata con l'ordinario rinnovamento delle fosse per nuove inumazioni . Le opere collocate a seguito dell'autorizzazione di cui sopra, trascorso il periodo normale di 15 anni, devono essere rimosse a cura e spese della persona individuata dal successivo paragrafo.

Prima di procedere all'ordinaria esumazione, sarà data preventiva comunicazione alla persona che è stata scelta quale destinataria delle comunicazioni inerenti l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione .

Capitolo IX

SEPOLTURE PRIVATE IN CONCESSIONE

Art. 67

Il Comune può concedere l'uso ai privati di tombe di famiglie per inumazioni.

Le tombe di famiglia avranno le seguenti dimensioni:

- larghezza ml. 2,10
- lunghezza ml. 2,00

Sono equiparate alle sepolture private le concessioni nei loculi cinerari/ossario di cui al precedente art. 57, comma 1 lett. c) e d).

Art. 68

I parenti aventi diritto alla sepoltura nella tomba data in concessione, entro i limiti di capienza del sepolcro, sono:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle consanguinee;
- il coniuge.

Art. 69

La concessione delle sepolture di cui all'art. 67 spetta alla Giunta Comunale che assumerà apposito motivato provvedimento nel quale sarà stabilito il prezzo e la durata della concessione. Essa è subordinata alla presentazione di regolare domanda .

La concessione dei loculi contenenti i resti ossei o le ceneri spetta al Sindaco, su domanda da presentare all'atto dell'utilizzo previo pagamento del canone nella misura fissata nell'allegato A. Nel caso di domande riferite ai soggetti di cui al comma 2 dell'art. 87 (morti fuori del Comune e non residenti) la valutazione di ammissibilità viene effettuata dalla Giunta comunale. La durata della concessione è trentennale salvo rinnovo, con decorrenza dal deposito della prima urna o della cassetta.

L'autorizzazione di segni funebri da porre in essere sulle sepolture di cui all'art. 67 deve seguire la procedura illustrata dai precedenti artt. 65-66. Sulla lapide esterna ai loculi, fornita dal Comune, è ammessa senza bisogno di specifica autorizzazione, l'indicazione e posa, a cura e a spese del concessionario, dei seguenti dati e segni: nome e cognome caratteri h. 2,5 cm., data nascita e morte caratteri h. 2,00, portafoto ovale o rettangolare dimensioni non superiori a cm 7 x 9, un portafiori o un portacero h. 9 cm., colori e materiali a scelta.

La concessione è limitata alla persona per la quale è stato acquistato il diritto per la sepoltura di cui all'art. 67, e non può essere ceduto in alcun modo, né per qualsiasi titolo.

Le concessioni devono risultare con atto regolare di concessione d'uso scritto, steso nelle forme di legge, a spese del concessionario, da stipularsi fra Sindaco e richiedente, nel quale atto vengono precisati il prezzo della concessione, la durata, il modo di pagamento, l'estensione del diritto acquistato, le norme sotto le quali si può esercitare e quant'altro è richiesto dalla natura del contratto.

Questo atto inoltre dovrà riportare la persona (o le persone) prescelta, quale destinataria delle comunicazioni circa l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla concessione o autorizzazione.

Il concessionario si assoggetta a tutte le disposizioni del presente Regolamento e a quelle connesse con la materia che regola i cimiteri.

Art. 70

Le sepolture di cui all'art. 67 e in genere ogni altro segno funebre, devono essere sempre conservati in stato decoroso in ogni loro parte a cura e spese del concessionario.

Sulle sepolture il concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome e la data di morte della persona a cui la salma, i resti o le ceneri si riferiscono.

Art. 71

Le concessioni, oltre che per la scadenza del termine cessano per:

A) **RINUNCIA:**

La rinuncia ad una sepoltura può avvenire per trasferimento della salma, dei resti o delle ceneri in altro Comune o in altra sepoltura nei cimiteri del Comune.

B) **DECADENZA:**

La decadenza della concessione potrà essere dichiarata dal Sindaco per:

1) mancata costruzione per qualsiasi motivo, del "monumento" o altri segni funebri di cui all'art. 65 e 66 entro tre anni dalla data di concessione.

2) inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione delle sepolture.

3) inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La decadenza della concessione potrà altresì essere dichiarata qualora nel corso dei lavori vengano accertate difformità delle opere rispetto al progetto ed il concessionario, diffidato al riguardo, non ottemperi all'invito nel termine prescritto.

C) **REVOCA:**

La concessione può essere revocata per esigenze di ordine generale. In tal caso viene assegnata altra sistemazione a cura del Comune, trasferendo le concessione di posti singoli in terra nelle celle ossario o nei loculi a seconda delle condizioni di mineralizzazione della salma.

In caso di rinuncia ad una sepoltura il concessionario ha il diritto al rimborso del corrispettivo pagato, dedotto il 20% per ogni anno o frazione d'anno, trascorso dalla data di concessione.

Allo scadere della sepoltura o in caso di rinuncia o decadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità di quanto concesso e tutto ciò che è posto nel sepolcro stesso, diviene proprietà del Comune, senza diritto per il concessionario di indennizzo alcuno.

Art. 72

Tutto ciò che passa in proprietà del Comune a termine dell'art. 71, quando non possa servire alle costruzioni, manutenzioni, abbellimenti o riparazioni dei cimiteri, sarà ceduto.

L'importo relativo sarà impiegato in opere di manutenzione ed abbellimento dei cimiteri.

Le opere giudicate di pregio artistico o storico saranno conservate preferibilmente all'interno del cimitero.

Ricordi strettamente personali potranno essere, a richiesta, concessi alle famiglie.

E' ammesso il reinterro all'interno del cimitero stesso dei rifiuti cimiteriali rinvenuti nel corso delle esumazioni ed estumulazioni, considerando gli stessi quali rifiuti urbani non pericolosi ai sensi dell'art. 7 ,2° comma lettera f) del D.L. 05.02.97 n. 22.

Art. 73

Il Comune darà preavviso di scadenza per iscritto almeno 60 giorni prima della data di scadenza. Nel caso di sepolcro in concessione la lettera sarà inviata alla persona designata nell'atto di concessione di cui all'art. 69.

In sua mancanza sarà data comunicazione a un familiare prossimo, ricercato negli atti di stato civile del Comune.

In ogni caso sarà posto sulla tomba, in luogo visibile, un opportuno cartello.

I concessionari dovranno, a loro cura e spese, rimuovere tutti i segni funebri presenti sul sepolcro e porli in luogo indicato dal custode-necroforo del cimitero. Scaduto il termine, il Comune è autorizzato a ripristinare la tomba, nel qual caso le spese incontrate saranno poste a carico dei concessionari.

Art. 74

Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 75

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

Capitolo X

ESUMAZIONI

Art. 76

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le prime si fanno quando sono trascorsi almeno 15 anni dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.

La seconda allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, le salme vengono disseppellite dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportate in altra sepoltura o per essere cremati.

Art. 77

Le esumazioni ordinarie, decorsi 15 anni per effetto di quanto previsto dall'art. 82, comma 2, del D. P. R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Art. 78

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvennero dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nella stessa sepoltura od in sepoltura privata da essi acquistata nel recinto del cimitero, ovvero nell'ossario comune .

Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale saranno smaltiti secondo quanto stabilito dall'art. 72 del presente regolamento.

Art. 79

Prima che siano trascorsi 15 anni per le sepolture ad inumazione è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

Art. 80

Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco previo nulla osta del Coordinatore Sanitario della U. S. L. . Debbono essere eseguite alla presenza del Coordinatore stesso e del custode - necroforo del cimitero.

In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, la salma sarà trasferita nella sala delle autopsie a cura del custode-necroforo del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 81

Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora il Coordinatore Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione.

Se l'esumazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del Regolamento di polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode-necroforo del cimitero e due testimoni.

Art. 82

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode-necroforo del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 83

E' proibita l'esumazione della salma di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 84

Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 85

Il responsabile del servizio od il custode - necroforo del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Coordinatore Sanitario della U. S. L. competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 86

Per eseguire un'esumazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata.

Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille. Il custode-necroforo e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di eguale tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

Capitolo XI

NORME GENERALI DI VIGILANZA

Art. 87

Nel cimitero comunale devono essere ricevuti:

- a) le salme delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le salme delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso - durante la vita - la loro residenza anagrafica;

- c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori da esso ma aventi diritto ad una sepoltura nel cimitero stesso (concessioni non scadute risultanti dai registri comunali);
- d) i nati morti di cui all'art. 7 ed i prodotti del concepimento;
- e) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate.

Nel cimitero comunale possono ricevere sepoltura, compatibilmente con gli spazi disponibili, anche coloro che siano morti fuori dal Comune e residenti fuori da esso, purchè nati nel Comune o ivi residenti al momento della nascita (art. 75 della L.P. 10/98).

Art. 88

Le sepolture private fuori del cimitero, eventualmente autorizzate a norma dell'art. 102 del D.P.R. 10.09.90 n. 285 e contemplate dall'articolo 340, del T.U. della legge sanitaria 27.07.1934 n. 1265 sono sottoposte alla vigilanza dell'Autorità comunale, come i cimiteri e devono rispondere a tutti i requisiti prescritti per le sepolture private esistenti nel cimitero.

Art. 89

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sul cimitero spettano al Sindaco anche tramite l'individuazione del responsabile di cui al successivo art. 100. Il Coordinatore Sanitario vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio. Suo compito è di vigilare che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti così generali come locali che reggono la materia, e di prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica. Il cimitero ha un custode-necroforo ed è responsabile della sua buona tenuta.

Capitolo XII

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 90

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Sindaco, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 91

Qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione di cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Art. 92

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata.

Art. 93

Ogni coltivazione, che non sia quella prevista dall' art. 65 del presente Regolamento, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 94

E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti, tanto nei campi comuni quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc..

Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cadere, quando non possano più essere rimessi a posto, verranno ritirati a cura del necroforo per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero, previo avviso di trenta giorni da parte dello stesso alle famiglie interessate se rintracciabili o previo avviso da apporre sulla tomba stessa per analogo periodo.

Art. 95

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 96

Qualunque esportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 97

E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni ed esterni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 98

Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni ordinarie e straordinarie.

Art. 99

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal necroforo o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Capitolo XIII

NECROFORO DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI E NORME DI SERVIZIO

Art. 100

Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale:

- a) un responsabile del servizio;
- b) un necroforo.

Art. 101

Il responsabile del servizio:

- a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
- c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 102

Il necroforo del cimitero:

- a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di una salma come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
- c) coadiuva il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza generale del cimitero;
- d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- e) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti sempre che ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
- g) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura.

Art. 103. 1

Speciale incarico del necroforo è quello delle inumazioni dei cadaveri.

Egli dovrà perciò, scavare le fosse, ricevere le salme alle porte del cimitero, trasportarle al luogo d'inumazione, calarle nelle fosse o deporle nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti ed otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il

collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.

Gli inservienti ed i manovali sono al servizio esclusivo del Comune; quindi il tempo che loro sopravanza dalle suaccennate occupazioni dovrà da essi impiegarsi nel servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che riceveranno dal responsabile del Servizio.

Art. 103. 2

Il personale di direzione e servizio del cimitero urbano dipenderà amministrativamente:

- a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda sentieri, spazi ecc.;
- b) all'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri.

Il custode, gli inservienti ed i manovali, quando sono nell'esercizio delle loro funzioni, vestiranno la divisa o porteranno i distintivi, che loro saranno forniti dal Comune.

Art. 104

Nessuna salma può essere sepolta nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.

Tale atto sarà ritirato dal necroforo del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune.

Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.

Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.

Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Capitolo XIV

CONTRAVVENZIONI

Art. 105

(Controlli e sanzioni)

- 1) Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, comminando le sanzioni stabilite da leggi e regolamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 107 del DPR 10/9/1990, n. 285 nonché dell'art. 7 bis D.Lgs, 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2) Personale appositamente incaricato può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle urne cinerarie fuori dal cimitero comunale.

Capitolo XV

NORME TRANSITORIE

Art. 106

Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, anche con sola deliberazione seguita dal pagamento del prezzo di concessione, si intendono tuttora valide.

Le concessioni perpetue relative a tombe di famiglia rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 803/75, sono da considerarsi a norma dell'art. 92 , 2° comma, del D.P.R. 10.09.1990 N. 285, quali concessioni a tempo determinato di durata eccedente i 99 anni. Le stesse potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, in considerazione dell'insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune.

Le tombe di famiglia da esumare per la formazione del viale di accesso saranno trasferite in altra parte del cimitero e manterranno i diritti acquisiti.

Le inumazioni in campo comune verranno effettuate procedendo come disposto nel precedente art. 58.

A decorrere dall' 1.01.2007 e sino all'adozione da parte del Comune di una completa ed organica disciplina in materia, non sono ammesse nel cimitero vecchio così come nel nuovo, nuove sepolture private di cui all'art. 67 del presente Regolamento a meno che non si tratti di concessioni esistenti o di fatto già autorizzate. Le inumazioni di cui all'art. 58 in mancanza di tomba di famiglia, dovranno avvenire negli spazi individuati nella planimetria in calce al presente Regolamento e nell'ordine progressivo ivi individuato.

Per il completamento della sistemazione del cimitero il Comune potrà stabilire la compartecipazione alla spesa da parte di tutti i concessionari di tombe di famiglia nei limiti delle migliorie apportate alle tombe stesse .

Le esumazioni che si dovranno effettuare, saranno realizzate a cura e spese del Comune, secondo le modalità stabilite al cap. X del presente regolamento. A cura e spese del Comune saranno rimosse anche le eventuali lapidi, contorni, ecc. esistenti sulle tombe. Le lapidi conformi a quanto disposto dall' art. 65 e 66 del presente regolamento saranno depositate, per il periodo dei lavori, presso il cimitero ed eventualmente rimontate sulle nuove fosse.

Le esumazioni straordinarie per la realizzazione del viale di accesso alla vecchia cappella saranno effettuate dopo aver dato preavviso di 30 gg. ad uno dei familiari dell'ultimo defunto inumato nella tomba. Si procederà all'individuazione dei parenti a seguito di affissione di avviso presso il cimitero. Nel caso l'Amministrazione non riesca a rintracciare i parenti dei defunti si procederà ugualmente alle esumazioni con il collocamento d'ufficio dei resti mortali.

Il Comune si accollerà l'onere per le tombe in concessione per il rimontaggio della lapide se conforme alle misure standard o all'eventuale rifacimento della stessa. Durante i lavori di esumazione il cantiere dovrà essere chiuso al pubblico.

Potranno assistere alle esumazioni al massimo due parenti per ogni tomba. Sarà redatto per ogni esumazione, a cura del necroforo od altro incaricato del Comune, apposito verbale con indicate le condizioni del feretro, le condizioni della salma (mineralizzata o

non) e luogo di trasferimento dei resti mortali o della salma. Il verbale sarà sottoscritto dalle persone che assistono all'esumazione.

Capitolo XVI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 107

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nella circolare ministeriale n. 24 del 24.05.1993 del Ministero della Sanità e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265.

Art. 108 (Tariffe)

- 1) Per il rilascio delle autorizzazioni e per l'effettuazione delle diverse operazioni cimiteriali sono dovuti i diritti/ tariffe la cui misura è stabilita nella tabella in allegato A al presente regolamento.
- 2) Gli adeguamenti tariffari conseguenti la prima fissazione della misura dei diritti e delle tariffe di cui ai commi precedenti sono di competenza della Giunta comunale.

Art. 109

Solo eccezionalmente, per documentati motivi di interesse pubblico, è ammessa deroga alle vigenti disposizioni regolamentari, da concedersi con deliberazione consiliare.

Art. 110

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione a sensi di legge. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogato

quello approvato con deliberazione n. 28 del 12.07.1930 vistato dalla Giunta Provinciale con provvedimento n. 27639 IIIa dd. 22.08.1930.

TABELLA DELLE TARIFFE DA CORRISPONDERSI

COSTO SERVIZI

1) Per formazione fossa	Euro	330,00*
2) Per esumazione straordinaria a richiesta di privati	Euro	330,00*
3) Per esumazione ordinaria a richiesta di privati	Euro	330,00*

* *Importo da maggiorare di Iva nella misura di legge*

COSTO CONCESSIONI

1) Canone trentennale loculo cinerario	Euro	250,00
2) Canone trentennale loculo ossario	Euro	200,00